

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena

**Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione
anno 2020**

Indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione; del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999; delle D.G.R. n. 265 del 06/04/2009 e n. 228 del 06.03.2018, nonché della Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 25/06/2020.

Il Responsabile del Servizio
4- Gestione del Territorio"

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando (26/06/2020) fino alle ore 12,00 del 27/07/2020 per n. 30 giorni consecutivi, secondo quanto predisposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione

Art. 1 – Requisiti e condizioni per l'ammissione al Bando

Per l'ammissione al Bando è necessario il possesso, alla data di pubblicazione del bando stesso, dei seguenti requisiti:

1. residenza anagrafica nel Comune di Colle di Val d'Elsa e nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
2. essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio di residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
Il canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, non dovrà essere superiore a €. 600,00= e se superiore verrà ricondotto a tale importo convenzionale.
Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato al netto degli oneri accessori.
In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il calcolo del contributo spettante viene effettuato tenendo conto del numero dei nuclei familiari residenti nell'alloggio.

3. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
4. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero);

le disposizioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario ;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

5. essere in possesso di attestazione ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda dalla quale risultino un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), non superiore a € 13.391,82.
Per i soggetti che dichiarano "ISE zero", o comunque incongrua, cioè nel caso in cui la somma dei redditi del nucleo familiare, dichiarati ai fini ISE, sia di importo inferiore al canone di locazione, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di espressa certificazione, a firma del Responsabile dei Servizi Sociali della Fondazione Territori Sociali Alta Val d'Elsa, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi Sociali del Comune oppure una autocertificazione circa le fonti di sostentamento. Nel caso in cui il soggetto dichiari di ricevere sostegno economico da una persona fisica, oltre ad indicarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata dalla copia del documento di identità del dichiarante.
6. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
7. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 4 e 6;
8. non essere titolari di altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

I requisiti di cui ai punti 1-2-3-4-6-7 e 8 devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e permanere al momento e nel corso di erogazione del contributo.

Art. 2 – Nucleo familiare

I requisiti per la determinazione del nucleo familiare sono quelli determinati dal D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i..

Art. 3 – Determinazione della situazione economica e patrimoniale

I concorrenti devono presentare una attestazione ISE/ISEE, calcolata ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013, rientrante entro i valori di seguito indicati:

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020 (€ 13.391,82).
- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28/12/2000, n. 445) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, come previsto dall'art. 75 del D.P.R.445/2000.

Art. 5 – Documentazione

Non saranno accettate eventuali nuove dichiarazioni sostitutive in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche presentate posteriormente al termine di scadenza del bando.

- a) I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive D.P.R. n. 445/2000.
- b) Deve essere allegata alla domanda, **pena l'esclusione**, copia di un documento di identità in corso di validità e copia del permesso di soggiorno (pericittadiniextracomunitari) del richiedente;
- c) Deve essere allegata alla domanda, **pena l'esclusione**, copia del contratto di locazione e documentazione attestante il versamento dell'imposta di registro per l'anno in corso;
- d) I soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone annuo per il quale richiedono il contributo, alla domanda deve essere allegata, **pena l'esclusione**, certificazione a firma del responsabile del competente Responsabile dei Servizi Sociali della Fondazione Territori Sociali Alta Val d'Elsa, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione. Per i nuclei che non hanno redditi soggetti a IRPEF e che percepiscono redditi esenti da IRPEF, occorre presentare attestazione di tali entrate.
- e) Nel caso in cui venga dichiarato il sostegno economico da parte di una persona fisica dovrà essere allegata una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesta la veridicità del sostegno erogato.

Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata dalla copia del documento identità del dichiarante;

- f) nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% e/o affetti da handicap grave ai sensi della legge 104/92, deve essere allegato alla domanda certificato della competente ASL;

Al fine di esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre al competente ufficio del Comune, nel periodo dal 04 gennaio al 29 gennaio 2021:

1. **modulo A debitamente compilato;**
2. **ricevute dei pagamenti** del canone di locazione o idonea documentazione equipollente a firma del proprietario;

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza del beneficio.

Art. 6 – Punteggi di selezione delle domande.

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuati all'art. 1, sono collocati nella graduatoria sulla base del risultato derivante dal rapporto tra il canone di locazione, così come risulta dal contratto registrato o in corso di registrazione, al netto degli oneri accessori, ed il valore ISE del nucleo familiare secondo la seguente formula:

canone locazione/ valore ISE = Punteggio

I soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità attribuendo a ciascuna condizione di disagio punti 1:

- a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni (compiuti entro la data di scadenza del bando);
- b) presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti disabili con invalidità superiore al 67% e/o di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge n. 104/92);
- c) nucleo familiare monogenitoriale con figli minori a carico.

Il punteggio di cui sopra potrà essere cumulabile.

In subordine alle suddette priorità, a parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE.

Qualora esistano ancora ulteriori situazioni di parità di punteggio si procederà al sorteggio.

In presenza di valore ISE nullo, o inferiore al canone di locazione corrisposto, verrà considerato un reddito "virtuale" pari al canone di locazione.

Art. 7 – formazione e pubblicazione della graduatoria

- a. Istruttoria delle domande:

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

- b. Formazione della graduatoria generale.

Il Comune, tramite l'apposita Commissione, procede all'adozione della graduatoria provvisoria, pubblicata all'Albo "on line" del Comune per 15 giorni consecutivi.

Entro il termine di pubblicazione è possibile proporre ricorso alla Commissione di cui sopra.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso in opposizione alla Commissione comunale entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

La graduatoria definitiva è approvata dal Responsabile del Servizio competente ed è valida a decorrere dal 1° giorno di pubblicazione all'albo on line.

Art. 8 – Durata ed entità del contributo

Il contributo ha durata massima annuale corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art. 11 della Legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone al netto degli oneri accessori quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, ed il valore di certificazione ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni in corso di validità del nucleo familiare.

Il contributo è calcolato come corrispondente alla parte del canone di locazione eccedente il 14% sul valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo arrotondato di € 3.100,00 annui

Il contributo viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2020 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva. Per il calcolo dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti come sopra determinate e di effettuare la redistribuzione delle risorse disponibili al fine di consentire il soddisfacimento del maggior numero degli aventi diritto collocati in graduatoria. Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione

Toscana, integrate con risorse comunali secondo l'ordine stabilito nella graduatoria.

L'erogazione del contributo in ogni caso non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

Art. 9 – Modalità di erogazione del Fondo

Il contributo è erogato, secondo l'ordine della graduatoria nei limiti delle risorse disponibili ed in base alla percentuale di riparto stabilita dall'Ente.

La fruizione del contributo in oggetto in nulla influenza la posizione acquisita dal richiedente nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Il contributo è erogato ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo decorrente dal 4 gennaio 2021 al 29 dicembre 2021. L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese.

Ai sensi dell'art.5, al fine di esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, **gli iscritti in graduatoria**

sono tenuti a produrre al competente ufficio del Comune, nel periodo dal 04 gennaio al 29 gennaio 2021:

1. **modulo A** debitamente compilato;
2. **ricevute dei pagamenti** del canone di locazione o idonea documentazione equipollente a firma del proprietario;

La presentazione di tutte le ricevute mensili è titolo per l'erogazione del contributo in misura totale.

Sono considerate valide:

- le ricevute rilasciate dal proprietario con indicato il nome e cognome del locatore, debitamente sottoscritte dal proprietario per quietanza e l'indirizzo dell'immobile locato, l'importo del canone e le mensilità di riferimento oltre al nome del conduttore che effettua il pagamento;
- ricevute quietanzate rilasciate dagli istituti di credito e/o postali;
- una dichiarazione del proprietario che attesta il pagamento annuale dell'affitto, che deve essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza del beneficio.

Si precisa che le ricevute dovranno riportare in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: nome e cognome del

locatore, nome e cognome del conduttore che effettua il pagamento, indirizzo dell'alloggio locato, mese ed anno di riferimento, firma del locatore per quietanza, importo del canone di locazione, e con l'apposizione della marca da bollo. Nel caso in cui il locatore rilasci fattura, questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura "pagato" convalidata da timbro e firma del locatore medesimo. Nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite r.i.d. bancario, del pari dovrà essere presentata ricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell'Istituto di credito. Nel caso in cui il proprietario rilasci dichiarazione che attesta il pagamento annuale dell'affitto, questa deve essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

1. se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
2. se dalle relative ricevute risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio ubicato nel territorio comunale, il contributo è erogabile previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento della residenza in altro Comune sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

L'eventuale assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della disponibilità dell'alloggio, inoltre è ulteriore causa di decadenza del diritto al

contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Art. 10 – Morosità e decessi, modalità di erogazione del contributo a terzi

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima, a condizione che non sia ancora avviata la procedura di sfratto. In tal caso il locatore **entro il 29 gennaio 2021** dovrà attestare, con propria dichiarazione sottoscritta, l'avvenuta sanatoria parziale o totale della morosità.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato al soggetto facente parte del nucleo familiare che succede nel rapporto di locazione. Qualora non ricorra il caso sopra previsto, il Comune provvederà al ricalcolo del contributo in base al numero di mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e il contributo, così ricalcolato, verrà erogato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 11 – distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, scaricabili dal sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.collevaldelsa.it nell'apposita sezione, disponibile anche al link [bando affitti 2020](#).

I dati richiesti sono tutti obbligatori e l'incompleta compilazione comporta l'esclusione della domanda.

Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al bando, ed essere presentate in formato cartaceo esclusivamente presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico **solo previo appuntamento nel rispetto delle direttive COVID** da fissare tramite mail al seguente indirizzo politicheabitative@comune.collevaldelsa.it o spedite tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.collevaldelsa@postecert.it.

Art. 12 – controlli e sanzioni

Gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di

interessi

legali.

Qualora gli uffici non ricevano tutti i dati necessari richiesti entro i termini stabiliti, le domande incomplete, contraddittorie o dalle quali non sia possibile desumere i dati saranno considerate inammissibili.

Coloro che non provvederanno all'incasso del contributo entro tre mesi dalla data di emissione del mandato, perderanno il diritto di ricevere l'importo loro spettante.

Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o mancata indicazione dell'indirizzo, del numero di telefono, o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio.

Rimane a carico dei richiedenti ogni e qualunque danno conseguente alla mancata conoscenza di comunicazioni e/o richieste da parte del servizio comunale a seguito di cambio di residenza e/o temporanea irreperibilità nei casi in cui di tali assenze non sia data previa informazione per iscritto al servizio.

Art. 13 - Informativa in materia di protezione dati personali

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Comune di Colle Val d'Elsa, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce le seguenti informazioni.

I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano: **dati identificativi**: cognome e nome, residenza, nascita, dati relativi ad un documento di identità, dati economici, dati di contatto (mail, telefono, cellulare); I dati raccolti, trattati in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, saranno oggetto di: raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso. Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. I dati personali vengono conservati per il periodo necessario all'espletamento del servizio. Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamento delle funzioni comunali di cui all'art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm. e dell'esattezza dei dati ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d del GDPR), prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l'invio di una richiesta anche mediante email a:

Titolare: COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - Via F. Campana, 18 - 53034 Colle di V al d'Elsa
comune.collevaldelsa@postecert.it– 0577912111

DPO (responsabile protezione dei dati): Società Esseti servizi Telematici srl (Avv. Flavio Corsinovi) - Via della Repubblica 178 Prato - rpd[@]consorzioiterrecablate.it - 0577 049440

Art. 14 – norma finale

Per i criteri stabiliti dal presente bando si fa riferimento alla L. 431/1998, così come modificata dal D. L.

n. 240 del 13/09/2004, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269, al D.P.C.M. 159/2013, alla L. R. n. 2/2019 e successive modifiche ed integrazioni, alle deliberazioni e decreti di attuazione di competenza regionale, nonché alla deliberazione G.C. n.94 del 25/06/2020.

Colle di Val d'Elsa, 26 giugno 2020

Il Responsabile del Servizio 4 Gestione del Territorio
Arch. Rita Lucci
(firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del DLgs 82/2005 smi)